

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Aggiornamento annuale piano di razionalizzazione societa' partecipate - situazione al 31.12.2020, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del d. lgs. n. 175/2016.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **21:00** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

BROGNOLI GIUSEPPE
MOLFETTA NICOLETTA
MERLOTTI PAOLO
BRICCO ANDREA
FERRARA FULVIO
MILANINO BARBARA
TONSI MARTINA
UGAZIO MARCO
OMBERGOZZI FILIPPO
NACCARI ORLANDO
OCCHETTA ERALDO

TOTALE

Presenti/Assenti	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presenti	Assenti
9	2

Assenti giustificati risultano i Sigg. Ombergozzi Filippo e Bricco Andrea

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GIACOMO ROSSI.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. GIUSEPPE BROGNOLI - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Aggiornamento annuale piano di razionalizzazione societa' partecipate - situazione al 31.12.2020, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del d. lgs. n. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale, introdotto il punto inserito nell'ordine del giorno, illustra lo schema di deliberazione

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

VISTO, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore del mercato";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, T.U.S.P., modificato dal D. Lgs. 100/2017, entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2020, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3, T.U.S.P. sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P. sopra citato;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20 comma 2);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 01-07-2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune di San Pietro Mosezzo ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29.09.2017, pervenendo a stabilire il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per la seguente partecipazione:

-Società ACQUA NOVARA VCO S.p.A. C.Fiscale 02078000037 quota di partecipazione 0,0469%;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 23.12.2020 con la quale si è provveduto all'aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione delle società partecipate - situazione al 31.12.2019, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del d. lgs. n. 175/2016;

RAVVISATA ora la necessità di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, dirette e indirette, possedute dal Comune alla **data del 31/12/2020**, in esecuzione dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che:

- la società Acqua Novara VCO svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrante quindi tra le attività individuate dall' art. 4 comma 2 lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- la quota di partecipazione del Comune in Acqua Novara VCO si ritiene debba essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita

- non sussiste, relativamente ad Acqua Novara VCO, alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato di un ampio territorio che ricomprende le province di Novara e del VCO

RITENUTO di confermare, sulla scorta di una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, la situazione esistente, rilevando che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerge la necessità di attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione periodica delle partecipazioni detenute sussistono le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione come risulta dalle schede allegate (A-B-C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P. con le quali viene predisposto un modello del provvedimento da adottare e le schede per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;

DATO ATTO che, come da comunicazione del Dipartimento del Tesoro l'adempimento di ricognizione annuale delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P. si integra con il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, svolta dal Dipartimento del tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014:

VISTI gli allegati:

- **"A"** - Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (Art.20, c.1, TUSP)
- **"B"** - Schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (Art.17, commi 3 e 4, D.L. n.90/2014)
- **"C"** - Schede di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo delle società ed enti ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, D.L. 24.6.2014 n. 90

PRESO ATTO che le linee guida citate chiariscono che le partecipazioni dei comuni nei consorzi che non sono costituiti in forma societaria non devono essere oggetto di razionalizzazione;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non emergono costi per l'ente;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI astenuti n. 0, favorevoli n. 9, contrari n. 0, su n. 9, Consiglieri presenti e n. 9 votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. Di dare attuazione a quanto previsto dall' art. 20 comma 1 D.Lgs 19.8.2016 modificato con D.Lgs 16.6.2017 n. 100, al fine di procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, alla data del 31 dicembre 2020.

3. DI approvare, sulla scorta dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni dirette o indirette, il seguente elenco che costituisce l'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni:

N.	Denominazione società	Oggetto societario	Capitale società	Quota posseduta
1	Acqua Novara VCO S.p.a. Via Triggiani n. 9 – Novara Codice Fiscale 02078000037	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.567,00 i.v.	0,0469%

4. DI dare atto che non sussiste necessità di adottare alcun provvedimento di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni possedute.
5. DI prendere atto che, a seguito della presente ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune, sussistono le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione come risulta dalle schede allegate (A-B-C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6. DI trasmettere il presente atto, in base alle indicazioni fornite con le linee guida elaborate dal dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it/>) di cui all' art. 17 del decreto-legge 24.6.2014 n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , unitamente alle schede allegate alle citate linee guida;
7. di prendere atto che verrà pubblicato l'allegato Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2020 sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

CON VOTI astenuti n.0, favorevoli n. 9, contrari n.0, su n.9, Consiglieri presenti e n.9 votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to (GIUSEPPE BROGNOLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (GIACOMO ROSSI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROSSI GIACOMO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROSSI GIACOMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROSSI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal al

Senza opposizione o reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE